Federazione Italiana Sport Equestri

CONVENZIONE
tra
FISE – Federazione Italiana Sport Equestri e
FIS – Federazione Ippica Sammarinese

FEDERAZIONE IPPICA SAMMARINESE

In esecuzione e nell'ambito dell'accordo di cooperazione tecnica sportiva tra il CONI e il CONS concluso in data 16 dicembre 1989, tra la FISE - Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito brevemente FISE), rappresentata dal suo Presidente Marco Di Paola, e la FIS - Federazione Ippica Sammarinese (di seguito brevemente FIS), rappresentata dal suo Presidente Elisa Zafferani, si conviene quanto definito nella presente Convenzione.

Definizioni applicabili alla intera Convenzione

Nell'ambito del testo della convenzione, ove citate, si intendono le seguenti definizioni:

- "***FIS***" si intende la Federazione Ippica Sammarinese;
- "***FISE***" si intende la Federazione Italiana Sport Equestri;
- "***Federazioni***" si intendono la FISE e la FIS;
- "***Federazione***" si intende, a seconda dei casi, la FISE o la FIS;
- "***cavalieri di nazionalità sammarinese***" si intendono i cavalieri e le amazzoni che sono in possesso della nazionalità sammarinese;
- ***"cavalieri sammarinesi"*** si intendono i cavalieri e le amazzoni che sono in possesso della nazionalità sammarinese e quelli in possesso di qualsiasi altra nazionalità e che sono anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino (ivi compresi tutti quelli dotati di permesso di soggiorno per convivenza o comunque risultante da documentazione ufficiale rilasciata dalle Autorità della Repubblica di San Marino, o che abbiano ottenuto preventivo nulla osta obbligatorio da parte della FISE)
- "***circoli affiliati alla FIS***" si intendono le Associazioni affiliate alla FIS in ottemperanza alle normative di Legge vigenti e allo statuto della FIS;
- "***cavalli***" si intendono in termine generale sia pony che cavalli;

Parte I – Norme generali

Art. 1 – Oggetto, Partecipazioni a riunioni, stage formativi, seminari, corsi e conferenze

Oggetto della presente Convenzione è lo sviluppo di un'armoniosa collaborazione bilaterale fra le due Federazioni.

Art. 2 – Equiparazione di titoli, attestati e autorizzazioni

In conformità al presente accordo e a quello in vigore tra i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali – CONI e CONS – sono riconosciuti i titoli, gli attestati e le autorizzazioni rilasciati dalle rispettive Federazioni ed equiparati a tutti gli effetti a quelli vigenti nell'altra Federazione, previa verifica da parte della FISE della corrispondenza del monte ore dei corsi, del programma tecnico e delle modalità di effettuazione dell'esame per il rilascio della qualifica.

A valle di quanto sopra esplicitato, e compiute le eventuali operazioni di raccordo tecnico, se ed ove necessarie, che potranno essere realizzate con corsi integrativi e/o verifiche pratiche e teoriche, i titolari di tali titoli, attestati e autorizzazioni potranno quindi svolgere le attività di propria pertinenza senza altre formalità o riconoscimenti. I modelli formativi, i moduli di qualificazione e riqualificazione, nonché le unità didattiche saranno concordati tra le parti in relazione alle qualifiche.

I corsi per la formazione e qualificazione degli istruttori, dirigenti, giudici, direttori di campo e cavalieri organizzati da una Federazione saranno aperti anche agli iscritti e ai candidati dell'altra Federazione. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire tramite le Segreterie Generali delle Federazioni o tramite organismi da esse espressamente delegati.

La FIS può avvalersi, per la formazione dei quadri tecnici, di docenti accreditati dalla FISE, assumendosi gli oneri economici relativi all'organizzazione degli eventi formativi.

Art.3 – Rapporti con il Comitato Regionale "Emilia Romagna"

In considerazione dell'ubicazione e della particolare situazione geografica della Repubblica di San Marino, il Comitato Regionale FISE "Emilia Romagna" viene riconosciuto dalla FISE quale referente per la FIS per le materie e gli altri aspetti normativi ad esso demandate.

Art. 4 – Affiliazione dei circoli FIS alla FISE

I circoli affiliati alla FIS potranno affiliarsi alla FISE tramite il competente Comitato Regionale FISE "Emilia Romagna", previo nulla osta della FIS. L'affiliazione potrà avvenire unicamente previa definizione di un apposito protocollo di intesa tra FIS e FISE che regolamenterà le procedure relative alle normative, le tipologie di affiliazione, criteri e termini da osservare, per la presentazione della richiesta di affiliazione e per altri aspetti conseguenti all'affiliazione stessa.

Art. 5 – Manifestazioni regionali e scolastiche

I cavalieri, tecnici, istruttori e dirigenti di ciascuna delle Federazioni potranno partecipare a riunioni, stage formativi, seminari, corsi e conferenze organizzate dall'altra Federazione.
Manifestazioni per regioni:
La Fise permette alla FIS di convocare atleti italiani tesserati presso le associazioni Sportive di seguito elencate facenti parte della FISE, muniti di autorizzazione a montare di Tipo ludico, per far parte della/e squadra/e da presentare alle manifestazioni di pertinenza (pony games regionali e nazionali). L'autorizzazione per ogni singolo allievo è subordinata al nulla osta del CR FISE Emilia Romagna, qualora non ritenga di voler convocare uno o più atleti appartenenti a queste associazioni per la propria delegazione.

1) Presso la Scuderia Cento Fiori operano:
   - ASD Vallecchio affiliata FISE;
   - Associazione Sammarinese Sport Equestri MUSTANG affiliata FIS
2) Presso il Circolo Ippico il Romagnolo operano:
   - ASD PARCO DEL MARANO affiliata FISE
   - A.S.E PENNAROSSA affiliata FIS.
   -

Manifestazioni per scuole:
La FIS e la FISE permettono alle scuole federali FISE presenti in elenco di convocare per la/le proprie squadre atleti sammarinesi e/o tesserati per le associazioni sammarinesi di seguito elencate in possesso di regolare

autorizzazione a montare di tipo ludico, i quali potranno partecipare alle manifestazioni per club nelle stesse modalità degli atleti federali.

Nell'ambito delle manifestazioni federali nazionali e regionali le partecipazioni dei centri VALLECCHIO/MUSTANG e del PARCO DEL MARANO/PENNAROSSA non saranno considerate squadre miste ma saranno considerati rispettivamente un unico Club e pertanto potranno partecipare alle gare a squadre/coppie per Club.

Parte II – Autorizzazioni a montare (patenti) – Partecipazione a concorsi

Art. 6 – Validità e riconoscimento reciproco delle autorizzazioni a montare

Le autorizzazioni a montare (patenti) e i relativi livelli, rilasciate dalla FISE e dalla FIS nelle varie discipline, sono reciprocamente riconosciute dalle rispettive Federazioni a tutti gli effetti. Non è consentito tesserarsi simultaneamente ad entrambe le Federazioni.

I cavalieri di nazionalità sammarinese non tesserati dalla FIS, previo nulla osta obbligatorio della FIS, potranno ottenere un'autorizzazione a montare (patente) FISE seguendo la normativa vigente per i cittadini italiani, anche nel caso in cui non siano residenti in Italia.

I cavalieri di nazionalità italiana non tesserati dalla FISE, previo nulla osta obbligatorio della FISE, potranno ottenere un'autorizzazione a montare (patente) FIS seguendo la normativa vigente per i cittadini sammarinesi, anche nel caso in cui non siano residenti in San Marino.

Ai soli istruttori, operatori e tecnici tesserati alla FIS è consentito inoltre il tesseramento FISE previsto per tali fattispecie, previo pagamento della relativa quota che abilita lo svolgimento dell'attività professionale negli Enti affiliati FISE e durante le manifestazioni Federali.

Previo adeguamento del ruolo patenti, all'inizio di ogni anno, del livello delle autorizzazioni a montare (patenti) rilasciate dalla FIS, i cavalieri sammarinesi potranno partecipare alle gare nazionali in Italia con la patente rilasciata dalla FIS. La FIS trasmetterà annualmente alla FISE il proprio ruolo patenti con aggiornamenti progressivi. Uno specifico protocollo regolamenterà le procedure, nonché le modalità di accesso e di tenuta dell'archivio delle autorizzazioni a montare nell'ambito delle procedure informatiche della FISE.
La FIS e la FISE, per il regolare svolgimento dell'attività sportiva di allenamento e di competizione, provvedono, ognuna pe la propria competenza, a garantire copertura assicurativa ai propri tesserati con validità estesa in ogni parte dei territori italiano e sammarinese.

Art. 7 – Partecipazione dei cavalieri sammarinesi a concorsi in Italia

I cavalieri sammarinesi potranno partecipare ai concorsi nazionali in Italia di qualsiasi disciplina e livello e in tali concorsi avranno i medesimi diritti e obblighi dei cavalieri italiani, compresa la disciplina applicabile alle norme di giustizia e antidoping.

I cavalieri di nazionalità sammarinese parteciperanno a concorsi internazionali di qualsiasi disciplina e livello in

rappresentanza della FIS e della Repubblica di San Marino.

I cavalieri di nazionalità sammarinese muniti di autorizzazione a montare (patente) rilasciata dalla FISE o dalla FIS potranno liberamente partecipare ai Campionati Italiani Giovanili delle varie discipline, ai Campionati Italiani delle discipline Polo e Horse Ball, alle Ponyadi, alla Coppa delle Regioni, ai Campionati Regionali "Emilia Romagna", al Progetto Giovani, al Progetto Sport, ai Trofei e ai Criterium, nelle varie discipline, conseguendo a tutti gli effetti i relativi titoli; i cavalieri sammarinesi potranno inoltre partecipare ad altre manifestazioni concordate tra le Federazioni, equiparando la Repubblica di San Marino - per quanto riguarda le norme regolamentari, i criteri di partecipazione e le classifiche - alle regioni italiane.

I cavalieri di nazionalità sammarinese, anche se in possesso di autorizzazione a montare (patente) FISE, non potranno partecipare ai Campionati Italiani Assoluti Senior di qualsiasi disciplina e conseguire titoli riservati ai cavalieri di nazionalità italiana, ad eccezione delle discipline del Polo e dell'Horse Ball.

I cavalieri aventi doppia nazionalità - italiana e sammarinese – purché muniti di autorizzazione a montare (patente) rilasciata dalla FIS o dalla FISE, potranno partecipare a pieno titolo ai Campionati Italiani Assoluti Pony e Assoluti Senior di qualsiasi disciplina e conseguire titoli riservati ai cavalieri di nazionalità italiana.

I cavalieri sammarinesi aventi nazionalità italiana ma anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino, purché muniti di autorizzazione a montare (patente) rilasciata dalla FIS o dalla FISE, potranno partecipare a pieno titolo ai Campionati Italiani Assoluti Pony e Assoluti Senior di qualsiasi disciplina e conseguire titoli riservati ai cavalieri di nazionalità italiana.

Art. 8 – Partecipazione dei cavalieri italiani a concorsi nella Repubblica di San Marino

Previo adeguamento, all'inizio di ogni anno, del livello delle patenti FISE e FIS, i cavalieri di nazionalità italiana potranno partecipare alle gare nazionali a San Marino con la propria patente rilasciata dalla FISE.

I cavalieri di nazionalità italiana non residenti a San Marino dovranno utilizzare obbligatoriamente ed esclusivamente un'autorizzazione a montare FISE per la partecipazione ai concorsi nazionali o internazionali di qualsiasi disciplina e livello che si svolgono in territorio italiano e sotto l'egida della FISE.
I cavalieri di nazionalità italiana parteciperanno a concorsi internazionali all'estero di qualsiasi disciplina e livello in rappresentanza della FISE e dell'Italia.

I cavalieri di nazionalità italiana non residenti nella Repubblica di San Marino non potranno partecipare ai Campionati Sammarinesi di qualsiasi disciplina e non potranno conseguire titoli riservati ai cavalieri sammarinesi, ad eccezione delle discipline del Polo e dell'Horse Ball.

I cavalieri di nazionalità italiana residenti nella Repubblica di San Marino o quelli dotati di doppia cittadinanza – italiana e sammarinese – purché muniti di autorizzazione a montare (patente) rilasciata dalla FIS o dalla FISE, potranno partecipare a pieno titolo ai Campionati Sammarinesi di qualsiasi disciplina e conseguire i relativi titoli.

Parte III – Normativa relativa ai cavalli

Art. 9 – Disciplina relativa ai cavalli

I cavalli montati da cavalieri di nazionalità italiana, con autorizzazione a montare (patente) rilasciata dalla FIS o dalla FISE, per poter partecipare a concorsi nazionali di qualsiasi livello e disciplina in Italia, dovranno obbligatoriamente essere iscritti ai ruoli federali della FISE.

I cavalli montati da cavalieri di nazionalità sammarinese muniti di autorizzazione a montare (patente) rilasciata dalla FIS o dalla FISE, per poter partecipare a concorsi nazionali di qualsiasi livello e disciplina in Italia, dovranno essere iscritti nel repertorio FIS o FISE.

La FIS fornirà alla FISE tutti gli elementi per poter procedere alla trascrizione nel repertorio FISE dei cavalli di cui al repertorio FIS montati da cavalieri di nazionalità sammarinese. Specifici accordi con il Dipartimento FISE competente regolamenteranno la procedura e le modalità applicative.

La FISE riconosce a tutti gli effetti il Certificato d'Identità per Cavalli (passaporto sportivo) emesso dalla FIS.

Parte IV – Organizzazione di concorsi nazionali ed internazionali

Art. 10 – Organizzazione di concorsi nazionali ed internazionali FIS in territorio italiano

La FIS – previo nulla osta e approvazione preventiva del programma anche da parte della FISE - potrà organizzare concorsi nazionali e internazionali di qualsiasi disciplina nell'ambito del territorio italiano.
I programmi devono essere compatibili con i regolamenti FISE in merito all'organizzazione di manifestazioni.

Parte V – Equiparazione qualifiche tecniche – Corsi di formazione – Consultazione reciproca

Art. 11 – Equiparazione qualifiche tecniche

Tra la FIS e la FISE verranno individuati di concerto appropriati criteri per equiparare le reciproche qualifiche tecniche, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia di ciascun processo formativo.

Gli ufficiali di gara, i giudici, i direttori di campo e gli istruttori con titolo rilasciato dalla FISE potranno ottenere – senza ulteriori formalità - un titolo equivalente rilasciato dalla FIS in base alle norme di cui al comma precedente.

Art. 12 – Corsi di formazione riservati ai quadri tecnici e agli istruttori

La FIS potrà avvalersi - per la formazione dei propri quadri tecnici - dei programmi tecnici emanati dalla FISE e potrà utilizzare i docenti accreditati dalla FISE, assumendosi gli oneri economici relativi all'organizzazione dei corsi, così come applicato dalla FISE per i propri Comitati Regionali.

I cavalieri sammarinesi potranno essere ammessi ai corsi di formazione riservati agli istruttori, organizzati dalla FISE in Italia, ed ottenere la qualifica rilasciata dalla FISE, che avrà piena validità – senza ulteriori formalità - anche per la FIS.

Art. 13 – Utilizzo dei quadri tecnici FISE da parte della FIS

E' facoltà della FIS avvalersi di giudici, direttori di campo, tecnici e formatori - riconosciuti dalla FISE - per lo svolgimento delle proprie attività. Si concorda che l'utilizzo di tali figure tecniche possa avvenire senza alcun nulla osta preventivo da parte della FISE.

Art. 14 – Materiale divulgativo e formativo

La FIS e la FISE potranno scambiarsi informazioni, libri, materiale didattico e similare, nonché confrontarsi a pieno titolo su tutti gli argomenti relativi allo sport dell'equitazione, al benessere del cavallo, alle normative in corso di emanazione da parte della FISE e per quanto riguarda le normative antidoping.

Art. 15 – Impegno di consultazione reciproca

La FIS e la FISE si impegnano a consultarsi periodicamente, possibilmente con cadenza almeno annuale, sull'applicazione della presente Convenzione, sulle nuove problematiche che dovessero emergere tra le Federazioni e sui principali problemi riguardanti lo sviluppo dell'equitazione; in ogni caso si conferma l'impegno a consultarsi prima di ogni Congresso Internazionale e prima dell'Assemblea annuale della FEI e della EEF.

Parte VI – Norme finali – Pubblicità della Convenzione – Validità e durata

Art. 16 – Modalità di accesso e iscrizione ai concorsi dei cavalieri sammarinesi

La FIS e la FISE, attraverso apposito accordo tecnico, formalizzeranno le modalità di iscrizione ai concorsi dei cavalieri sammarinesi muniti di autorizzazione a montare (patente) rilasciata dalla FIS, equiparando a tutti gli effetti tali modalità a quelle in essere previste dalla FISE per i propri tesserati e Comitati Regionali (iscrizioni on-line).

Art.17 –Pubblicità della presente Convenzione

La FIS e la FISE si impegnano a pubblicare sul proprio sito web e a trasmettere rispettivamente alle Associazioni affiliate alla FIS e ai Comitati Regionali della FISE e Comitati Organizzatori copia della presente convenzione e a farla rispettare, senza ulteriori formalità, in ogni sua parte.

Art.18 – Entrata in vigore e durata della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore - a tutti gli effetti - dalla data di sottoscrizione della stessa e sostituisce ogni previgente Convenzione in essere tra FISE e FIS. Contestualmente all'entrata in vigore della presente, le parti firmatarie riconoscono reciprocamente validi gli attestati e le autorizzazioni rilasciati dalle rispettive Federazioni in virtù delle previgenti Convenzioni. La Presente verrà a scadenza in data 31.12.2028
Per quanto relativo all'equiparazione delle qualifiche tecniche pregresse, se non già precedentemente equiparate, verrà applicato l'iter previsto all'art. 11 della presente convenzione.

Art. 19 – Riferimenti delle approvazioni nei rispettivi Consigli Federali

La presente Convenzione è stata approvata dal Consiglio Federale della FISE con delibera n.
del e dal Consiglio Federale della FIS del

Sottoscritta in Roma il 11 / 02 /2025

Il Presidente della FISE
Federazione Italiana Sport Equestri
Marco Di Paola

Il Presidente della FIS
Federazione Ippica Sammarinese
Elisa Zafferani